



Promemoria

Registro svizzero per la trasparenza

1. Nuovi obblighi legali per le imprese

A partire dal 1° ottobre 2026, in Svizzera entra in vigore la nuova legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione degli aventi economicamente diritto (legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG). Questa legge obbliga le imprese di iscrivere i loro aventi economicamente diritto, ovvero le persone che controllano effettivamente l'impresa o che traggono il maggior beneficio economico dell'impresa.

Queste informazioni sono registrate in un registro federale centrale non pubblico, ossia il registro svizzero per la trasparenza. L'introduzione del registro svizzero per la trasparenza ha l'obiettivo di rendere più trasparenti gli assetti di controllo delle imprese e a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Svizzera. In particolare, il registro permette alle autorità di perseguimento penale di identificare rapidamente le strutture giuridiche effettive.

2. Quali sono le imprese soggette al nuovo obbligo? (art. 2 e art. 3 LTPG)

Le seguenti società di diritto svizzero:

- società anonime (SA)
- società in accomandita per azioni (SACA)
- società a garanzia limitata (SAGL)
- società cooperative (SCOOP)
- società d'investimento a capitale variabile (SICAV)
- società d'investimento a capitale fisso (SICAF)
- società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACI)

Persone giuridiche di diritto estero:

- con una succursale svizzera iscritta nel registro di commercio
- la cui amministrazione effettiva si trova in Svizzera, oppure
- che posseggono o acquistano un fondo in Svizzera.

Eccezioni:

- società quotate in borsa e le loro filiali detenute per oltre il 75 per cento da una o più società quotate in borsa
- casse pensioni e altri istituti di previdenza soggetti a vigilanza per legge
- imprese in mano pubblica per almeno il 75 per cento (p. es. Confederazione, Cantone, Comune)

3. Cosa devono fare le imprese?

Le imprese soggette all'obbligo devono:

- identificare i loro aventi economicamente diritto e verificarne l'identità;
- documentare i dati degli aventi economicamente diritto;
- annunciare gli aventi economicamente diritto al registro per la trasparenza;

4. Entro quando devono essere effettuati gli annunci?

Persone giuridiche di diritto svizzero:

- l'annuncio deve essere effettuato entro un mese dalla prima mutazione nel registro di commercio successiva all'entrata in vigore della legge;
- il termine per effettuare l'annuncio è tuttavia di due anni dall'entrata in vigore della legge, il 1° ottobre 2026, se
 - non è prevista alcuna mutazione nel registro di commercio; e
 - tutti gli aventi economicamente diritto sono già iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o membri di un organo.

Per tutte le altre persone giuridiche si applicano i termini previsti dagli articoli 51 e 53 LTPG. A seconda della situazione, tali termini variano da 3 a 6 mesi a partire dal 1° ottobre 2026.

5. In che modo le imprese possono effettuare gli annunci?

Le imprese possono effettuare i loro annunci tramite la piattaforma **EasyGov.swiss**.

L'annuncio su EasyGov.swiss si effettua in due semplici passaggi:

1. L'impresa si registra alla piattaforma EasyGov.swiss:
→ **La registrazione può essere effettuata già oggi!**



www.easygov.swiss

2. Le imprese trasmettono al registro per la trasparenza l'annuncio degli aventi economicamente diritto.

La registrazione su EasyGov e l'annuncio nel registro per la trasparenza sono gratuiti.

A partire da una data successiva sarà inoltre possibile, a determinate condizioni, effettuare gli annunci tramite gli uffici cantionali del registro di commercio competenti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del registro svizzero per la trasparenza.

6. Cosa devono fare le imprese oggi?

1. Registrazione su EasyGov.swiss
2. Raccogliere le informazioni necessarie per effettuare l'annuncio
 - a. Identificazione dell'avente economicamente diritto
 - b. Raccolta delle informazioni richieste
3. Annuncio degli aventi economicamente diritto al registro per la trasparenza

7. Ulteriori informazioni

Sito web del registro svizzero per la trasparenza
<https://www.transpareg.admin.ch/it/>

